

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 131/20/2011

FATTO

Al sig. Pa. Pi. Ma. veniva notificato il 21.7.2008 provvedimento di diniego rimborso Iva 1977 di € 10.799,00.

Il contribuente esponeva il proprio credito nella dichiarazione mod. unico 98 per il 1997 nel quadro VL 18 Iva a credito nonché nel quadro RX05 Iva l'importo di cui richiede il rimborso.

Il contribuente tuttavia ometteva di presentare istanza su specifico mod. VR ai sensi dell'art. 38 bis DPR 633/72.

Né con procedurali rimborso anomalo nel termine biennale previsto dall'art. 21 dlgo 546/92 il contribuente sopperiva alla precedente carenza con istanza di rimborso direttamente all'Ufficio.

Il contribuente cessava l'attività d'impresa, commercio al dettaglio di articoli di cancelleria il 31.12.97.

In data 15.12.2007 il sig. Pa. presentava all'Ufficio istanza di rimborso che veniva respinta perché presentata oltre il termine biennale.

Il contribuente impugnava l'atto di diniego con ricorso alla CTP che lo accoglieva condannando l'Ufficio al pagamento delle spese.

Avverso la sentenza in epigrafe propone gravame l'Ufficio eccependo che il contribuente che ha cessato la propria attività il 31.12.97 ha chiesto a rimborso una somma oltre diecimila euro mediante esposizione della situazione creditoria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1997, ma non attraverso, come stabilito dall'art. 30 DPR 633/72, apposito mod. VR o in subordine mediante istanza c.d. anomala di rimborso (anche in ragione della chiusura dell'attività) da presentarsi entro il termine decadenziale di cui all'art. 21 dlgo 546/92.

Entrambe le procedure richiedono che il contribuente si attivi celermente e che, comunque, l'A. F. sia messa in grado di valutare la spettanza o no del credito prima di erogare un qualunque rimborso.

Non è idonea ad esaurire l'iter del rimborso la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello.

Pa. Pi. Ma., rappresentato e difeso come in atti, si costituisce regolarmente richiamandosi a quanto esposto nel ricorso introduttivo e ribadendo che l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce istanza di rimborso.

DIRITTO

L'appello dell'A.E. Ufficio di Legnano è infondato e non meritevole di accoglimento.

E' da dire che l'esposizione di un credito di imposta nella denuncia dei redditi costituisce istanza di rimborso che soddisfa la condizione posta dall'art. 38 DPR 602/73 per evitare la decadenza del credito.

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo il termine di decadenza previsto dall'art. 38 DPR 602/73 ma l'ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di una apposita istanza, in quanto l'amministrazione, resa

edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.

In tal senso Cass. civ. Sez. Unite 7.2.2007 n.2687.

Le argomentazioni sopra esposte inducono a respingere l'appello dell'Ufficio di Legnano.

Le spese seguono la soccombenza e si quantificano come in dispositivo.

PQM

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e lo condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in E 500,00 (cinquecento).